



## **RINNOVO CONTRATTUALE**

### **OREFICERIA (INDUSTRIA) Accordo di rinnovo 23 dicembre 2021**

Sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende che lavorano prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi.

#### **CODICE CNEL**

C021

#### **DESCRIZIONE**

ORAFI, ARGENTIERI: Industrie

#### **CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO**

##### **DECORRENZA E DURATA**

Data di stipula: 23 dicembre 2021

Durata: 23 dicembre 2021 - 31 dicembre 2024

##### **PARTI CONTRAENTI**

L'Accordo è sottoscritto da:

- FEDERORAFI
- FIM-CISL
- FIOM-CGIL
- UILM-UIL

##### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

L'Accordo si applica ai dipendenti del Settore orafo argentiero e della gioielleria.

## RINNOVO CONTRATTUALE

### SINTESI DEGLI ISTITUTI MODIFICATI

#### COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

##### CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il **periodo di prova** non può avere una durata superiore al 40% della durata del contratto a tempo determinato, e non può essere reiterato da parte della stessa azienda in caso di nuova assunzione con contratto a termine (o a tempo indeterminato) entro 12 mesi, per le medesime funzioni.

Il **periodo di comperto** e di **erogazione del trattamento economico** a carico dell'azienda, in caso di **malattia e di infortunio non sul lavoro**, sono complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine, con un minimo di 30 giorni e un massimo corrispondente a quello previsto per i lavoratori a tempo indeterminato; a tale fine, si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi.

Le imprese informano i lavoratori a tempo determinato, nonché le RSU, dei **posti vacanti a tempo indeterminato** che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza, anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

L'assunzione di lavoratori a termine per la **sostituzione di lavoratori in congedo** di maternità, paternità o parentale, può essere anticipata fino a 2 mesi prima dell'inizio del congedo.

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività per un periodo superiore a 6 mesi, ha **diritto di precedenza** nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine, con riferimento alle mansioni già espletate. Nel caso di **concomitanza di più aspiranti** che abbiano manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, è data priorità ai lavoratori con il maggior periodo di lavoro a termine; a parità di periodo, si fa riferimento alla maggiore età anagrafica.

##### LAVORATORI SOMMINISTRATI

I prestatori di lavoro somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di **attività sindacale**, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Su richiesta del lavoratore somministrato, l'azienda fornisce al medesimo informazioni in merito ai **posti vacanti a tempo indeterminato** che si rendessero disponibili nell'unità produttiva ove questi è impiegato.

## RINNOVO CONTRATTUALE

### APPRENDISTATO

I lavoratori assunti con contratto di **apprendistato professionalizzante** a partire dal 1° febbraio 2022, sono inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e retribuiti secondo la seguente progressione.

PERIODO	RETRIBUZIONE
Primo terzo del periodo	85%
Secondo terzo del periodo	90%
Periodo finale	95%

I lavoratori assunti con contratto di **apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore**, sono inquadrati convenzionalmente nella 3° categoria del sistema di inquadramento del CCNL, e retribuiti secondo le seguenti percentuali, correlate all'anno scolastico frequentato.

TITOLO	RETRIBUZIONE ORE IN AZIENDA
Qualifica di istruzione e formazione professionale	Secondo anno 55% Terzo anno 60%
Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore	Secondo anno 55% Terzo anno 60%
Percorsi di istruzione statale quinquennale	Quinto anno 70%
Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di leFP nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente	Anno unico 65%
Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato	Primo anno 65% Secondo anno 70%
Certificato di specializzazione tecnica superiore	Anno unico 70%

## RINNOVO CONTRATTUALE

I lavoratori assunti con contratto di **apprendistato di alta formazione e di ricerca** a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e retribuiti secondo le seguenti percentuali.

DURATA	RETRIBUZIONE ORE IN AZIENDA
Per i percorsi di durata superiore all'anno	Prima metà periodo 85% Seconda metà 90%
Per i percorsi di durata non superiore all'anno	Tutto il periodo 90%

### INQUADRAMENTO

A far data dal 1° giugno 2022, è eliminata la prima categoria professionale ed i lavoratori in forza al 31 maggio 2022 inquadrati in prima categoria, sono riclassificati alla seconda categoria.

LIVELLI AL 31 MAGGIO 2022	LIVELLI DAL 1° GIUGNO 2022
Prima categoria	-
Seconda categoria	Seconda categoria
Terza categoria	Terza categoria
Quarta categoria	Quarta categoria
Quinta categoria	Quinta categoria
Quinta categoria Superiore	Quinta categoria Superiore
Sesta categoria	Sesta categoria
Settima categoria	Settima categoria

### RETRIBUZIONE

#### MINIMI RETRIBUTIVI

Nei mesi di giugno 2022 e 2023 e nel mese di dicembre 2024 sono riconosciuti nuovi incrementi retributivi.

### SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali, realizzabili anche come media in un periodo non superiore a 12 mesi.

#### LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO

Dal 23 dicembre 2021, previste le seguenti maggiorazioni:

- **lavoro straordinario**
  - prime due ore: 25%
  - ore successive: 30%
- **lavoro notturno** (prestato tra le 22,00 e le 6,00)
  - turni avvicendati: 20%

## RINNOVO CONTRATTUALE

	<ul style="list-style-type: none"><li>- non a turni: 30%</li><li>- <b>lavoro festivo</b>: 45%</li><li>- <b>lavoro straordinario festivo</b>: 55%</li></ul>
<b>BANCA ORA SOLIDALE</b>	I lavoratori possono cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi che si trovano nelle condizioni di assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, una quota di permessi, accantonati in conto ore, o di ferie aggiuntive monetizzabili.
<b>MATERNITÀ</b>	In caso di maternità e di gravidanza, alla lavoratrice assente, nei 5 mesi di congedo di maternità, 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi successivi, è corrisposta l'intera retribuzione globale.
<b>WELFARE</b>	Entro il mese di giugno 2022, le aziende mettono a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di <b>200,00 euro</b> , da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
<b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>	<p>I lavoratori, dopo aver superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al <b>Fondo Cometa</b>. A decorrere dal 1° dicembre 2024, la contribuzione a carico dell'azienda, per i lavoratori iscritti, è pari al 2% e raggugliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7° categoria. I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione versando una contribuzione almeno pari all'1,2% del minimo contrattuale, mediante trattenuta mensile in busta paga. Per i lavoratori che aderiscono al Fondo dopo il 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni, la contribuzione a carico dell'azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- a decorrere dal 1° gennaio 2023, è pari all'1,8% dei minimi contrattuali;</li><li>- a decorrere dal 1° dicembre 2024, è pari al 2,2% e raggugliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7° categoria.</li></ul>